

1	<i>Oggetto della procedura</i>	2
2	<i>Scopo</i>	3
3	<i>Rischi</i>	5
4	<i>Campo di applicazione e definizioni</i>	5
5	<i>La procedura</i>	7
6	<i>Le garanzie</i>	16
7	<i>Responsabilità e controlli</i>	19
8	<i>Entrata in vigore e diffusione</i>	21

1 Oggetto della procedura

La presente procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Fondazione e ha lo scopo di normare la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni interne, ai sensi del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (c.d. normativa *whistleblowing*), relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, prevedendo identificati canali informativi e disponendo misure a tutela degli autori della segnalazione.

Il D. Lgs n. 24/2023 ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/1937, disciplinante la protezione delle persone che segnalano le violazioni del diritto dell'Unione e le violazioni delle normative nazionali (il c.d. *whistleblowing*).

Tramite lo strumento del *whistleblowing* vengono segnalati comportamenti, atti o omissioni che comportano una lesione del pubblico interesse e dell'integrità di enti pubblici e privati.

Con il D. Lgs. n. 24/2023 si fornisce, pertanto, una tutela uniforme in tutti gli Stati membri, che introduce regole comuni che obbligano l'adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e che garantiscano al contempo una protezione idonea degli informatori da possibili ritorsioni.

Prima dell'introduzione del sistema *whistleblowing*, il decreto legislativo 231/2001 già prevedeva per gli enti dotati di Modelli di Organizzazione e Gestione, un sistema di segnalazione delle condotte illecite (secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. d) del decreto in argomento), richiedendo che i Modelli prevedessero "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

Il Modello Organizzativo precedentemente assunto dalla Fondazione, pertanto, prevedeva già una procedura per la segnalazione di illeciti e individuava quale soggetto responsabile della gestione del canale di segnalazione interna, l'Organismo di Vigilanza.

Alla luce dell'aggiornamento della normativa, che ha ulteriormente ampliato il perimetro di applicabilità della normativa sul *whistleblowing*, e in particolare ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 24/2023, la Fondazione ha provveduto ad aggiornare ed integrare il Modello ex D. Lgs. 231/2001, al fine di disciplinare la tutela e le modalità di segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti o di soggetti esterni aventi rapporti di collaborazione con la Fondazione.

La gestione del canale di segnalazione in materia di *whistleblowing* è affidata ad un soggetto, interno o esterno alla Fondazione, “*Responsabile whistleblowing*”, autonomo e specificamente formato, che viene individuato con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2 Scopo

La procedura mira ad individuare precisi canali di segnalazione interna appositamente predisposti, idonei ad assicurare che ogni segnalazione sia effettuata al Responsabile Whistleblowing, quale responsabile della gestione del canale di segnalazione interna della Fondazione, e sia trattata e valutata secondo norma di legge, garantendo l’anonimato del soggetto segnalante (c.d. *whistleblowers*) e del soggetto segnalato ed inibendo il pericolo di eventuali ritorsioni.

In particolare, la procedura assicura:

- al soggetto segnalante di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante medesimo;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La procedura, quindi, mira a sensibilizzare tutti i soggetti destinatari della stessa riguardo alle tutele previste per i soggetti coinvolti, nonché al rispetto del “principio di riservatezza delle informazioni” e del trattamento dei dati personali.

L’obiettivo è quello di incoraggiare le segnalazioni al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.

La procedura peraltro accoglie pienamente i principi fondamentali su cui si basa il Codice Etico della Fondazione:

- rispetto delle leggi e dei regolamenti aziendali;
- correttezza e onestà delle condotte individuali;
- responsabilità nell’uso delle risorse della Fondazione;
- rispetto dei principi di riservatezza nel trattamento dei dati personali e dei dati sensibili in particolare;

- prevenzione dei conflitti di interesse;
- correttezza e imparzialità nei rapporti con i terzi.

2.1 Oggetto della segnalazione

Nello specifico sono oggetto di segnalazione:

- le condotte illecite rilevanti ai sensi del d. Lgs. n. 231/2001 e le violazioni del modello di organizzazione e gestione previsto nel D. Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e delle procedure adottate dalla Fondazione, fondate su elementi di fatto precisi e circostanziati;
- atti, omissioni o illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai settori individuati nella normativa;
- in generale, tutte le condotte – commissive o omissive - idonee ad arrecare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale alla Fondazione.

Le Segnalazioni possono pertanto riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 adottato dalla Fondazione, da parte di esponenti della Fondazione nell'interesse o a vantaggio della medesima;
- violazioni del Codice Etico, del Modello 231, delle procedure;
- comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio "contesto lavorativo", così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 24/2023.

Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di

lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, rientranti nella più generale disciplina del rapporto di lavoro, per la quale occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture della Fondazione.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

3 Rischi

Il rispetto della presente procedura consente di minimizzare i seguenti rischi:

- mancato rispetto della normativa di settore;
- mancato rispetto della normativa dell'Unione Europea;
- mancato rispetto dei disciplinari interni della Fondazione (principi statutari, regolamentari e Codice Etico);
- mancato rispetto delle deliberazioni degli Organi della Fondazione;
- mancata tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nella segnalazione;
- ritorsioni nei confronti dei soggetti coinvolti nella segnalazione;
- diffusione di dati e informazioni errate e/o sensibili e/o riservate;
- rischio reputazionale e di immagine.;
- mancato rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR 2016/679);
- commissione o agevolazione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

4 Campo di applicazione e definizioni

La presente procedura è applicabile a tutte le funzioni e Organi della Fondazione CRT ed a tutti i collaboratori della stessa. Nello specifico, la procedura in oggetto è applicata:

- agli Organi Statutari della Fondazione;
- ai componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- ai dipendenti che hanno un rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione;

- a tutti quei soggetti che instaurano un rapporto di collaborazione con la Fondazione, ivi inclusi consulenti e fornitori;
- ai soggetti terzi che svolgono attività nell'interesse o vantaggio della Fondazione, pur non avendo la qualifica di dipendenti (tirocinanti, volontari, assunti in prova) o che comunque si relazionino con la Fondazione per effettuare una segnalazione.

Per una miglior comprensione del presente documento di seguito si evidenzia il significato attribuito ad alcune definizioni adottate:

ANAC: l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Decreto 231: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

Decreto *whistleblowing*: il D. Lgs 10 marzo 2023, n. 24.

GDPR: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Modello 231: il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal D. Lgs. 231/2001, adottato dalla Fondazione.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo di vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e i singoli componenti dello stesso.

Procedura o procedura *whistleblowing*: la presente procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Responsabile *whistleblowing*: il soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, deputato alla ricezione e alla gestione della segnalazione, alla verifica della corretta applicazione della presente procedura, tempestivamente comunicata a tutti i soggetti destinatari (i c.d. segnalanti).

Segnalante/i o *whistleblower*: coloro che hanno la facoltà di effettuare una segnalazione *whistleblowing* ai sensi del decreto *whistleblowing* e, in generale, della presente procedura.

Segnalazione *whistleblowing* o segnalazione: la segnalazione presentata da un segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente procedura.

Segnalazione *whistleblowing* anonima o segnalazione anonima: le segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Soggetto segnalato: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita.

Persona coinvolta: persona implicata nella violazione segnalata.

Soggetti collegati: i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il decreto *whistleblowing* prevede per il segnalante e che sono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di effettuazione della segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione).

5 La procedura

Le segnalazioni possono essere trasmesse ricorrendo, alternativamente, ai seguenti canali, come meglio graficamente illustrato nell'allegato documento (Allegato 1):

- canale interno che prevede sia la forma scritta che orale (nell'ambito del contesto lavorativo);
- canale esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

5.1 I canali di segnalazione interna

La Fondazione predispone dei canali di segnalazione interni che tutelino la riservatezza dell'identità del segnalante e della persona comunque menzionata nella segnalazione, prevedendo la possibilità per il *whistleblower* di ricorrere, alternativamente, alle seguenti modalità di segnalazione:

a) segnalazione in forma scritta tramite piattaforma informatica raggiungibile sul sito internet della Fondazione oppure tramite canale postale mediante l'uso delle buste chiuse, in modo da garantire l'anonimato del soggetto segnalante;

b) segnalazione in forma orale, tramite piattaforma informatica raggiungibile sul sito internet della Fondazione oppure, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Il soggetto competente a ricevere le segnalazioni è il Responsabile whistleblowing.

Nel caso di assenza prolungata (superiore a sette giorni) e nel caso in cui il Responsabile whistleblowing risulti in conflitto d'interessi in quanto soggetto segnalato o soggetto segnalante e/o in merito alla fattispecie indicata all'interno della segnalazione, la segnalazione sarà gestita dal Segretario Generale di Fondazione CRT il quale, nei suddetti casi, opera in qualità di Sostituto del Responsabile whistleblowing, con le medesime modalità previste dalla presente procedura.

I canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dalla Fondazione e laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele del regolamento in oggetto o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione *whistleblowing*" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Responsabile whistleblowing, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

In caso contrario, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione stessa è considerata quale segnalazione ordinaria.

Le segnalazioni devono avere le seguenti caratteristiche affinché risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Si ritiene utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

5.1.2 Come effettuare una segnalazione tramite canale interno

Le modalità con cui è possibile effettuare una segnalazione interna sono le seguenti:

a) Segnalazioni in forma scritta

La segnalazione in forma scritta può essere trasmessa attraverso una specifica piattaforma digitale raggiungibile sul sito web istituzionale della Fondazione CRT.

In alternativa all'utilizzo della piattaforma informatica, la persona segnalante deve predisporre una prima busta che comprende i dati identificativi del segnalante stesso unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, e una seconda busta con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi

all'esterno in modo chiaro e leggibile la dicitura "RISERVATA PERSONALE - AL RESPONSABILE WHISTLEBLOWING".

La busta chiusa contenente i dati identificativi e la segnalazione, può:

- essere lasciata all'interno dell'apposita cassetta destinata alla raccolta delle segnalazioni scritte che è stata collocata all'inizio del corridoio degli uffici dell'attività istituzionale di fronte alla Sala Server. La chiave di accesso di tale cassetta è esclusivamente nelle mani del Responsabile whistleblowing ed è il solo deputato ad aprirla e a consultarne il contenuto.

- essere trasmessa tramite il servizio postale, secondo le modalità descritte all'art. 5.1.2 lettera a) della presente procedura, la busta dovrà riportare la dicitura "RISERVATA PERSONALE - AL RESPONSABILE WHISTLEBLOWING" e inviata all'indirizzo Via XX Settembre 31, 10121 Torino.

La segnalazione è oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, da parte del Responsabile whistleblowing.

Qualora la persona segnalante intenda effettuare una segnalazione anonima, priva di elementi che ne consentano di identificare l'autore, la stessa sarà oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto di seguito previsto.

La Fondazione prende in considerazione le segnalazioni anonime quando le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque tali da far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati, in virtù, a titolo esemplificativo, di indicazione di nominativi o qualifiche, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari.

Il Responsabile whistleblowing, anche al fine di garantire le tutele previste dalla legge, provvede, in ogni caso, a registrare le segnalazioni anonime conservando la relativa documentazione ricevuta.

b) Segnalazione in forma orale

La segnalazione in forma orale può essere registrata attraverso la piattaforma digitale raggiungibile sul sito web istituzionale della Fondazione CRT.

In alternativa all'utilizzo della piattaforma informatica, e solo su richiesta del segnalante, il Responsabile whistleblowing può fissare un incontro diretto entro un termine ragionevole, in un luogo di volta in volta stabilito,

presentando altresì l'informativa del trattamento dei dati personali e delle indicazioni su dove reperire il testo completo dell'informativa.

Dell'incontro è redatto un apposito verbale che sarà conservato secondo le modalità per la conservazione delle segnalazioni scritte. Il segnalante può verificare, rettificare o confermare quanto scritto nel verbale mediante la sottoscrizione del verbale medesimo.

Tutte le segnalazioni pervenute sia in forma orale che in forma scritta, devono essere annotate, con numerazione progressiva, in un apposito registro conservato presso la sede della Fondazione in armadio dedicato, provvisto di chiusura le cui chiavi sono nella esclusiva disponibilità del Responsabile whistleblowing.

Il Responsabile whistleblowing registra le segnalazioni anonime ricevute e conserva la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di una determinata segnalazione o denuncia anonima.

5.1.3. Fasi del procedimento della gestione della segnalazione tramite canale interno

Il procedimento di gestione delle segnalazioni è composto dalle seguenti fasi:

- a) registrazione
- b) valutazione preliminare
- c) istruttoria
- d) chiusura della segnalazione

La gestione della segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente procedura.

Nel gestire la Segnalazione, il Responsabile whistleblowing svolge le seguenti attività:

- rilascia al soggetto segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, richiede a quest'ultimo integrazioni;
- fornisce diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il Responsabile whistleblowing esercita le attività di cui sopra di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza. Le interazioni tra il Responsabile whistleblowing e l'Organismo di Vigilanza avvengono per il tramite di riunioni congiunte, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla presente procedura.

a) Registrazione

A seguito della ricezione della segnalazione, il Responsabile whistleblowing provvede:

- alla registrazione su registro riservato alle segnalazioni *whistleblowing*, con attribuzione di un codice univoco progressivo e annotazione di data e ora di ricezione;
- se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione e ove non già precisato nella segnalazione, alla corretta identificazione del segnalante, con acquisizione, oltre che dell'identità, anche della qualifica, del ruolo e di tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della segnalazione;
- alla separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e che sia resa possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante, ove consentito;
- al rilascio al segnalante della conferma di avvenuta ricezione della segnalazione entro *sette giorni* dalla data di ricezione, con l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante;
- all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto.

b) Valutazione preliminare

Il Responsabile whistleblowing svolge un'analisi preliminare dei contenuti della segnalazione, anche con il supporto di consulenti esterni specializzati se ritenuto opportuno, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione della procedura in argomento.

Al termine della valutazione preliminare, che si conclude di norma entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione della segnalazione, il Responsabile whistleblowing può:

a) archiviare la segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023 e dalla presente procedura, come ad esempio:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite. In questo caso, il Responsabile whistleblowing dovrà avere cura di motivare per iscritto al segnalante le ragioni dell'archiviazione;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali il nominativo e i recapiti del *whistleblower*, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;

b) formulare richieste di integrazioni e chiarimenti e/o integrazioni al soggetto segnalante durante lo svolgimento delle attività di gestione della segnalazione. È fatta salva la possibilità per il soggetto segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Se la segnalazione risulta non manifestamente infondata e quindi ammissibile, provvede alla condivisione della stessa con l'Organismo di Vigilanza, dandone comunicazione al segnalante.

La segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Responsabile whistleblowing, deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) a quest'ultimo, dandone contestuale notizia al soggetto segnalante.

Le segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate dal Responsabile whistleblowing per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della segnalazione.

c) Istruttoria

Il Responsabile whistleblowing, ritenuta ammissibile la segnalazione, avvia la fase istruttoria, di concerto con l'Organismo di Vigilanza e nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza.

Il Responsabile whistleblowing ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla presente procedura e assicurando l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione, al fine di svolgere le opportune indagini interne necessarie.

Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, nel rispetto della normativa privacy e della normativa vigente.

Non possono essere effettuate verifiche al di fuori di quanto consentito dalla legge o comunque lesive della dignità e della riservatezza o verifiche non imparziali.

d) Chiusura della segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi della presente procedura, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una violazione, il Responsabile whistleblowing con il supporto dell'Organismo di Vigilanza può:

- a) procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto segnalato, nel rispetto della normativa, della

contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231/2001;

- b) valutare l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;
- c) concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla violazione, una eventuale strategia necessaria per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

Ove sia necessario coinvolgere altri soggetti della Fondazione, il Responsabile whistleblowing comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

il Responsabile whistleblowing non ha il potere di accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti oggetto di segnalazione adottati dalla Fondazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno della Fondazione medesima ovvero della magistratura.

5.2 I canali di segnalazione esterna

Il segnalante può effettuare la propria segnalazione anche tramite un canale esterno alla Fondazione, gestito direttamente da ANAC, come rappresentato nell'Allegato 1.

È possibile ricorrere a tale canale quando sussistono le seguenti condizioni:

- il canale interno obbligatorio non risulta attivo, o, se attivo, non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica è necessario fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

6 Le garanzie

6.1 Le tutele a garanzia del segnalante

Il Responsabile whistleblowing è tenuto a svolgere le sue funzioni nel rispetto della normativa, del sistema organizzativo e delle deleghe interne, tenendo altresì conto delle garanzie poste a tutela dei soggetti segnalanti. In particolare:

- vi è un obbligo di riservatezza in merito alla identità della persona segnalante, che non può essere divulgata senza il suo consenso esplicito. Gli unici soggetti che possono conoscerne le generalità sono i soggetti autorizzati a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante è tutelato nei confronti di qualsivoglia forma di discriminazione, penalizzazione o ritorsione, con effetti diretti o indiretti sulla sua posizione lavorativa sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023 (es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ecc.);
- il Responsabile whistleblowing deve garantire l'assoluta riservatezza sul fatto segnalato, sull'identità della persona segnalata e sul segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione;
- il segnalante deve essere informato prima della divulgazione della sua identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari;
- l'informativa alla persona segnalante da parte dell'autorità competente deve contenere una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione. Tutti i dati e le informazioni relativi alla segnalazione devono essere conservati diligentemente in modo da poterli fornire alle autorità competenti se necessario;

- il segnalante ha l'obbligo di dichiarare al Responsabile whistleblowing la sussistenza di un interesse privato collegato alla segnalazione fatta. La Fondazione deve garantire una protezione adeguata dalle segnalazioni cd. "in malafede", informando che tali condotte, volte a danneggiare o arrecare pregiudizio, saranno oggetto di censura e fonte di responsabilità, sia in sede disciplinare sia in altre sedi competenti;
- non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione;
- il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. Il trattamento di tutti questi elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante ma anche degli altri soggetti la cui identità in base al D.Lgs. 24/2023 deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione, qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata).

6.2. Le ritorsioni

Il D. Lgs. 24/2023 prevede, a tutela del segnalante, il divieto di ritorsione definito all'art. 2 lett. m) come *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*.

La ritorsione può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche solo tentata o minacciata.

A titolo esemplificativo e senza carattere esaustivo, le ritorsioni sono individuate in:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti; retrocessione di grado o mancata promozione; luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le condizioni per l'applicazione della tutela delle ritorsioni sono le seguenti:

- a) il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del regolamento;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023;
- c) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
- d) non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio".

In difetto di tali condizioni le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di *whistleblowing* e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere esclusivamente comunicate ad ANAC, che accerta se siano conseguenti alla segnalazione.

6.3 Le tutele a garanzia del segnalato

La Fondazione adotta le stesse forme di tutela a garanzia dell'identità del soggetto segnalato, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dalla legge che impongano l'obbligo di comunicazione delle generalità della persona segnalata stessa.

La tutela dell'identità è garantita anche alla persona fisica segnalata, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta). Pertanto, la Fondazione adotta particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici della Fondazione medesima e a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.

In particolare:

- ai sensi dell'art. 12, co. 9 del D. Lgs. 24/2023 il soggetto segnalato può essere sentito, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- non è riconosciuto al segnalato il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda, poiché tale diritto è garantito nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Si garantisce, inoltre, la riservatezza:

- al facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- a persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (es. a persone indicate come testimoni).

7 Responsabilità e controlli

Tutti i soggetti coinvolti nel processo di cui alla presente procedura sono vincolati ad un obbligo di discrezione e riservatezza.

La responsabilità della corretta applicazione della presente procedura è demandata a tutti i soggetti coinvolti nel processo.

Il Responsabile Internal Audit periodicamente verifica il corretto funzionamento dei meccanismi di controllo previsti dalla presente procedura.

7.1 Il trattamento dei dati personali

La Fondazione e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, intervengono nella gestione della segnalazione operano nel pieno rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 24/2023, nonché degli obblighi previsti in tema di trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 13 dello stesso D. Lgs. n. 24/2023.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 24/2023, la Fondazione garantisce la protezione dei dati personali raccolti per le finalità della procedura in oggetto e rispetta i principi e gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Come Titolare del trattamento, la Fondazione fornisce idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nella segnalazione, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Nello specifico:

- rende *ex ante* ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi (sul sito web oppure informative brevi in occasione dell'uso di altre modalità scritte o orali);
- al segnalante è presentata un'informativa sul trattamento dei dati personali, indicando le informazioni principali relative al trattamento, i suoi diritti e le modalità di esercizio;
- sono raccolti solo i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità;
- assicura che i dati siano esatti e aggiornati;
- garantisce, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale eventualmente autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione;
- le segnalazioni ed i relativi documenti devono essere conservati ed utilizzati non oltre un determinato termine, individuato dalla Fondazione

in cinque anni dalla comunicazione al segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La Fondazione non raccoglie, o se raccolti accidentalmente, cancella immediatamente i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione.

In quanto Titolare del trattamento, la Fondazione:

- ai sensi dell'art. 30 GDPR, censisce tale attività nel registro delle attività di trattamento;
- ai sensi dell'art. 35 GDPR, esegue la valutazione di impatto (cd. DPIA), poiché il trattamento può comportare rischi elevati per i diritti e le libertà dei soggetti coinvolti;
- ai sensi dell'art. 29 GDPR, designa il Responsabile whistleblowing quale soggetto autorizzato a trattare i dati personali.

Dal momento che il Responsabile whistleblowing è il soggetto deputato al canale di segnalazione interno, tale figura deve essere autorizzata dalla Fondazione al trattamento dei dati personali ed essere destinataria di una specifica formazione sul tema della privacy.

8 Entrata in vigore e diffusione

La procedura, così come aggiornata, è approvata dal Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore a far data dall'approvazione del relativo verbale.

Le informazioni della presente procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti i destinatari tramite circolare e su G:\01_PROCEDURE INTERNE.

Le informazioni sulla procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione e in fase di uscita di un dipendente.

Riferimenti normativi

- Codice Civile
- D. Lgs. 17/5/1999 n.153
- D. Lgs. 8/6/2001 n.231

- D. Lgs. 30/6/2003 n.196
- D. Lgs. 10/03/2023 n. 24;
- Regolamento UE 2016/679;
- Direttiva UE 2019/1937
- Regolamenti ed atti di indirizzo emanati dall'Autorità di Vigilanza
- Statuto e Regolamenti della Fondazione CRT;
- Norme e regole afferenti il personale e gli Organi statutari;
- Delibere del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo e del Presidente;
- Codice Etico.

